



# COMUNE DI SESTA GODANO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

P.zza Marconi 1- 19020 Sesta Godano Tel.0187 891525 Fax 0187 870921

E-mail: demografici@comune.sestagodano.sp.it

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO PER IL BIENNIO 01/09/2026 – 31/08/2028

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Visto la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello;

Vista la Circolare della Presidenza del Tribunale di Genova del 01/04/2025

### INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951 n. 287, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici comunali e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Dalla residenza municipale, lì 02/04/2025

IL SINDACO  
MARCO TRAVERSONE

### ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287

*Art. 9. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

*Art. 10. I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.*

*Art. 12. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti (...) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*